COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

1. << **Art. 1- Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

(Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1 lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46). Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui l'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. (Comma così costituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46). Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
   a) Una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
   b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, che attesti l'esistenza delle condizioni d'infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Vista la Circolare della Prefettura di Palermo del 11 agosto 2022, n. 5/REG;

RENDE NOTO

- Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello gratuito da ritirare presso l'ufficio elettorale, disponibile anche sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.cerda.pa.it la prescritta dichiarazione **entro il giorno 10 settembre 2022**.

- L'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

- Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

CERDA 11 AGOSTO 2022

IL SINDACO
Salvatore Geraci